



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Regolamento (UE) 2021/2115 art. 58 comma 1 lettera a). Settore vitivinicolo, intervento «Ristrutturazione e riconversione vigneti» - Approvazione delle disposizioni regionali attuative - Campagna 2026-2027.
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Politiche agricole e della pesca
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Federico MARENCO
Responsabile Procedimento	Enrico CANALE
Soggetto Responsabile	Luigi CAMPOMENOSI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 41 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che riguarda organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2117/2021;
- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare, l'art. 58 comma 1, lettera a), che prevede tra i tipi di intervento da inserire nei Piani strategici le azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti;
- il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e ss.mm.ii;
- regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Richiamato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (di seguito "PSP 2023-2027"), approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato, da ultimo, dalla decisione di esecuzione della Commissione C (2025) 8022 del 27 novembre 2025 che prevede, tra gli altri interventi settoriali vitivinicoli, quello della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Visti altresì:

- il decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 0635206 del 02 dicembre 2024 relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- il decreto dipartimentale del MASAF del 24/12/2025, n. 693212, ad oggetto "Settore vitivinicolo -Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027" che attribuisce alla Regione Liguria, per l'intervento "Ristrutturazione e Riconversione Vigneti", l'importo di € 101.834,00;
- il decreto del MASAF n. 40551 del 28/01/2026 ad oggetto "Modifica ai decreti ministeriali 2 dicembre 2024 recanti disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione degli interventi settoriali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti - proroga date di presentazione delle domande e graduatorie.";
- la nota direttoriale del Dipartimento PIUE VII del MASAF n. 59454 del 06/02/2026 ad oggetto "Settore Vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti - Compensazione delle perdite di reddito – Importo massimo.".

Verificate le seguenti circolari dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA):

- circolare di AGEA Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 recante, "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- circolare di AGEA Coordinamento n. 8699 del 4 febbraio 2025 ad oggetto "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni";
- circolare di AGEA Coordinamento n. 0011162 del 10/02/2026 ad oggetto "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2026/27. Appendice alla circolare n. 1090 del 9 gennaio 2025";
- istruzioni operative di AGEA Organismo Pagatore (O.P.) n. 0012326 del 12/02/2026 recante "VITIVINICOLO –Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni

per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027."

Visti infine:

- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 ad oggetto "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188;
- la D.G.R. n. 47 del 23/01/2025 ad oggetto: "Disposizioni regionali attuative della misura OCM "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" in Regione Liguria in attuazione del D.M. n. 0635206/2024. Approvazione avviso per la campagna 2025/2026. (dotazione finanziaria euro 85.548,00)".

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 635206 del 02 dicembre 2024, le Regioni e le P.A. adottano apposite Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per l'applicazione dell'intervento RRV, e dei parametri previsti dall'allegato 1 e 2 del D.M. medesimo;
- i principi generali fissati dalla citata D.G.R. n. 47/2025 possono essere applicati anche per la campagna 2026-2027, in quanto l'atto in questione, al punto 8 del dispositivo, incarica il Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca di adottare, con propri provvedimenti, disposizioni attuative per le successive campagne, che tengano a riferimento quali principi generali ed indirizzi della Giunta regionale, quelli della D.G.R. medesima.

Preso atto, che:

- il citato D.M. n. 0635206/2024, all'articolo 8 comma 4 prevede che il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, sia erogato nel limite del 50% sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA e che sia possibile finanziare la viticoltura eroica, come da definizione riportata all'articolo 2 del decreto medesimo, sulla base degli importi riportati nelle TSCU.
- il citato il D.M. n. 40551 del 28 gennaio 2026 stabilisce che il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per la sola campagna 2026/2027, è fissato al 14/04/2026.
- il finanziamento del presente bando non rappresenta un onere finanziario per il bilancio della Regione Liguria in quanto interamente derivante dai Fondi comunitari assegnati alla Regione Liguria per le misure dell'OCM Vino ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- il sostegno comunitario alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore (O.P.) per la Regione Liguria.

Ritenuto pertanto:

- di approvare il bando contenente le “Disposizioni regionali attuative (D.R.A.) dell'intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in Regione Liguria per la campagna 2026/2027” contenute nel documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che eventuali proroghe dei termini disposte dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e riferite alle tempistiche riportate nel documento allegato, si intenderanno automaticamente applicate a detto documento nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali medesime.

Preso atto, infine, che come anche riportato nella citata circolare di AGEA Coordinamento n. 0011162 del 10/02/2026, la Commissione europea ha avviato nel maggio 2025 l'indagine “VIN/2025/001/IT/LFLT”, nella quale sono emerse possibili incongruenze nella definizione degli importi maggiorati riportati nelle TSCU e destinati alla “viticoltura eroica” e ai vigneti situati su terreni con pendenza superiore al 15% e che solo a conclusione delle verifiche da parte della Commissione, si potrà avere certezza dell'eventuale ammissibilità di tali maggiorazioni.

Ritenuto altresì, per quanto espresso al punto precedente:

- di consentire la presentazione delle domande di contributo con le maggiorazioni previste dalle TSCU per l'impianto su terreni con “pendenza > 15%” o per la tipologia di intervento “viticoltura eroica”, condizionando tuttavia la concessione di tali importi maggiorati, rispetto agli stessi interventi su terreno “pianeggiante”, all'esito favorevole degli accertamenti della Commissione europea;
- di ammettere a finanziamento, qualora l'esito dell'indagine VIN/2025/001/IT/LFLT fosse negativo o non pervenisse entro il termine di definizione dell'ammissibilità, l'importo previsto per i vigneti realizzati su superficie pianeggiante calcolato sulla base delle TCSU corrispondenti per densità di impianto e tipologia impiantistica.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il bando contenente le “Disposizioni regionali attuative (D.R.A.) dell'intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in Regione Liguria, per la campagna 2026/2027” contenute nel documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, con una dotazione finanziaria di € 101.834,00;
- 2) di consentire la presentazione delle domande di contributo, con le maggiorazioni previste dalle TSCU per l'impianto su terreni con “pendenza > 15%” o per la tipologia di intervento “viticoltura eroica”, condizionando la concessione degli importi maggiorati, rispetto agli stessi interventi su terreno “Pianeggiante”, all'esito favorevole degli accertamenti previsti dall'indagine VIN/2025/001/IT/LFLT dei Servizi della Commissione europea;
- 3) di prendere atto che qualora l'esito dell'indagine VIN/2025/001/IT/LFLT dei Servizi della Commissione fosse negativo o non pervenisse entro il termine di definizione dell'ammissibilità, l'importo ammesso a finanziamento sarà quello previsto per i vigneti realizzati su superficie pianeggiante calcolato sulla base delle TCSU corrispondenti per densità di impianto e tipologia impiantistica;

- 4) di prendere atto altresì che, come stabilito dal D.M. n. 40551/2026, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto, per la sola campagna 2026/2027, è fissato al 14/04/2026;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con i Fondi comunitari assegnati alla Regione Liguria per le misure dell'OCM Vino ai sensi del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e che la gestione finanziaria del sostegno, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- 6) di stabilire che eventuali proroghe dei termini disposte dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), riferite alle tempistiche riportate nel documento di cui al precedente punto 1), si intenderanno automaticamente applicate a detto documento nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali medesime;
- 7) di trasmettere il presente atto al MASAF – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VII Settore Vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;
- 8) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sul sito internet della Regione e sul sito www.agriligurianet.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

**Disposizioni regionali attuative (D.R.A.) dell'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" in Regione Liguria
per la campagna 2026/2027.**

(Art. 58 comma 1 lett. a) del Regolamento UE n. 2021/2115)

Sommario

1. PREMESSE E FINALITÀ	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	3
4. DEFINIZIONI	3
5. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA MISURA	5
6. REQUISITI DEI BENEFICIARI	5
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ	7
9. VARIETÀ AMMESSE	7
10. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	8
11. AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO	8
12. CONTRIBUTI	8
13. CRITERI DI PRIORITÀ	10
14. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE	12
15. VIGNETI EROICI O STORICI	12
16. AZIONI AMMISSIBILI E MODALITÀ TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	14
17. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
18. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILITÀ	24
19. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE	25
20. MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE	26
21. RINUNCIA ALL'AUTO	27
22. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE	27
23. DEFINIZIONE IMPORTO DEL SOSTEGNO RECUPERI E PENALITÀ	27
24. COMUNICAZIONE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	28
25. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI	28
26. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	28
27. NORME SULLA CONDIZIONALITÀ	28
28. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	28
29. MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE REGIONALE	29
30. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL VIGNETO	29
31. CONTROLLI EX-POST – MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI	29
32. SEGNALAZIONI PROBLEMATICHE	30
33. ACCESSO AGLI ATTI	30

1. PREMESSE E FINALITÀ

L'intervento "*Ristrutturazione e riconversione dei vigneti*" di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, nel rispetto delle norme che regolano il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- **adeguare** la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi e competitivi per il viticoltore;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- **favorire** i giovani viticoltori.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. (Art. 4 comma 4 del DM 15938 del 20/12/2013).

Riferimenti normativi

Il presente documento definisce, per la campagna 2026/2027, le modalità operative per l'accesso al sostegno previsto dall'intervento della "*Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti*" di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 in Regione Liguria.

L'applicazione di tale regime è definita dal decreto ministeriale di attuazione n. 0635206 del 02 dicembre 2024.

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento è necessario fare riferimento alla normativa comunitaria, al PNS della PAC 2023-2027, al citato Decreto ministeriale n. 0635206 del 02 dicembre 2024, alla normativa nazionale ed alle disposizioni definite da AGEA.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Area e zone di Intervento

L'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti si applica ai vigneti con varietà di uve da vino presenti sull'intero territorio della Regione Liguria, limitatamente alle zone di produzione definite dai disciplinari di produzione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o di una Indicazione Geografica Protetta (IGP).

L'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo e delle disposizioni regionali relative alla gestione e controllo del potenziale viticolo regionale.

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La disponibilità finanziaria regionale, per la presente campagna vitivinicola, è definita dal decreto dipartimentale MASAF del 24 dicembre 2025, n. 693212, recante “Settore vitivinicolo -Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027” che prevede per la Regione Liguria una assegnazione finanziaria, da destinare all’intervento “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti”, di importo pari ad **euro 101.834,00**.

Nel dettaglio:

Dotazione finanziaria Campagna 2026/2027	101.834,00 €
di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	15.275,10 €
di cui Riserva finanziaria per Vigneti eroici o storici (20%)	20.366,80 €

Per il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno, secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo. Procedura analoga dovrà essere eseguita per gli interventi relativi ai vigneti eroici/storici.

Potranno tuttavia essere utilizzate, a seguito di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, le assegnazioni previste dal citato decreto MASAF per le misure “Vendemmia verde”, “Promozione nei paesi terzi” e “Investimenti”.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

PNS: Piano strategico nazionale della PAC di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.

Particella Viticola: rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;

Unità Vitata: Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell’esecuzione delle operazioni e destinatario dell’aiuto.

CAA: Centri autorizzati di Assistenza Agricola.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell’anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l’attività agricola nell’azienda nella quale viene effettuato l’intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda prodotta dall'azienda ed indirizzata agli uffici della pubblica amministrazione.

Ente Istruttore: il Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Organismo pagatore: AGEA O.P. con sede in Roma via Palestro, 81.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Azione (o intervento): singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 0635206/2024 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);

Variante: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione;

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione (Ispettorato Agrario della Regione Liguria).

Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 a) del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;

Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 b) e comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;

Reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari della stessa superficie o di una superficie equivalente oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022 e s.s.mm.ii.;

Azione: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 635206 del 02 dicembre 2024 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);

S.I.G.C.: (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C..

TSCU: tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

5. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA MISURA

Le modalità per l'attuazione della misura sono quelle riportate nelle seguenti Circolari:

- Circolare AGEA Coordinamento n. 0001090 del 09 gennaio 2025 ad oggetto: "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
- Circolare di Coordinamento n. 8699 del 4 febbraio 2025 VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 0011162 del 10/02/2026 - VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2026/27. Appendice alla circolare n. 1090 del 9 gennaio 2025.
- Istruzioni operative n. 83/2025 prot. n. 00058376 del 22/07/2025 - VITIVINICOLO – regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del mantenimento degli impegni per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126, del DM n. 410748 del 4 agosto 2023 e dell'art 14 del DM 0635206/2024.
- Istruzioni Operative AGEA OP N. 8.2026 del 12/02/2026 con oggetto "VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027".

alle quali si rimanda per tutto quanto non indicato nel presente provvedimento, e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

6. REQUISITI DEI BENEFICIARI

I soggetti che possono accedere al sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii.

I beneficiari devono essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.

Rientrano tra i beneficiari sopra indicati i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento n.1308/2013;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art.41 della legge 12 dicembre 2016 n.238.

Al momento della domanda i richiedenti devono:

- essere titolare di un'autorizzazione in corso di validità di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- nel caso non titolari di un'autorizzazione in corso di validità, devono all'atto della domanda di aiuto aver già presentato o presentare almeno uno dei seguenti documenti:

- 1) comunicazione preventiva di estirpazione;
- 2) comunicazione di avvenuta estirpazione e richiesta concessione autorizzazioni al reimpianto;
- 3) provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e nello Schedario Viticolo. Le eventuali autorizzazioni al reimpianto, o al reimpianto anticipato, da utilizzare in domanda e da perfezionare, devono essere definite tempestivamente a seguito della comunicazione di finanziabilità.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- 1) **Deve essere in regola con la normativa** comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- 2) **Deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale** presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Al momento di presentazione della domanda il **fascicolo aziendale** deve contenere l'indicazione di tutte le superfici aziendali oggetto dell'intervento, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse; le modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e di presentazione del Piano di Coltivazione grafico sono definite nella Circolare AGEA prot. n. 73919 del 25.09.25.
- 3) Deve possedere una superficie vitata minima aziendale, ivi comprese eventuali autorizzazioni in portafoglio, **non inferiore a 0,2 ettari** e comunque almeno pari alla superficie oggetto di intervento previsto nella domanda di aiuto;
- 4) **Deve essere in regola con la normativa relativa alla dichiarazione di raccolta delle uve**, nell'ultima campagna precedente alla domanda;

- 5) Deve **non risultare escluso** dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'Art. 24-sexies del decreto legislativo n. 42/2023, e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi dell'articolo 69 della legge 238/2016;

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) domande relative a progetti collettivi.
- b) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (articolo 58 paragrafo 1 lettera a) punto iv) del regolamento (UE) 2021/2115) e comma 4 dell'art 5 del D.M. n. 0635206/2024;
- c) operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- d) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- e) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica e denominazione di origine (compresi i vini varietali);
- f) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree DOP o IGP;
- g) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 5 anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori;
- h) le richieste che utilizzano autorizzazioni per nuovi impianti;
- i) le richieste che prevedono l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

ALTRE ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE:

Le azioni ammissibili all'aiuto ai sensi dell'allegato II parte II del reg. (UE) 2022/126 non comprendono mai:

- la normale gestione del vigneto;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- le strade carrozzabili ed elevatori;
- l'acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
- l'estirpazione dei vigneti infetti e la perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

9. VARIETÀ AMMESSE

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Liguria, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate nella **D.G.R. n. 685/2003** e successive modifiche ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria) e previsti nei disciplinari di produzione delle DOP e IGP della Liguria.

10. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate è annuale e scade il **15 giugno 2027**;

11. AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.

In deroga a tali limiti, in regione Liguria, la superficie minima ammissibile ai benefici può essere ridotta a **0,2 ettari** nel caso in cui il richiedente ricada in **almeno una** delle seguenti casistiche:

- aziende con SAU vitata (comprensiva di ulteriori autorizzazioni al reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale a **2 ettari**;
- ristrutturazione/riconversione di vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale o, se non iscritti, con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica;
- reimpianto di vigneti per motivi fitosanitari;

12. CONTRIBUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione.

Tale sostegno:

- **è riconosciuto fino al 100% della perdita fino ad un massimo di 6.609,00 euro** per ettaro per la compensazione delle perdite di reddito derivanti da mancata produzione, conseguenti all'attuazione della misura (decreto del Direttore della Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE VII del MASAF del 06/02/2026, prot. n. 0059454.)
- non è riconosciuto qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione.
- non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari (TSCU).

I contributi sui costi di ristrutturazione e di riconversione, nonché sui costi di estirpazione, sono erogati al **50% della spesa calcolata**, sulla base delle tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dalla Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal CREA.

Il documento "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "W001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027 è consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;

È possibile finanziare la viticoltura eroica (come da definizione riportata all'articolo 2 del decreto Ministeriale Prot. n. 635206/2024) e i vigneti situati su terreni con pendenza superiore al 15%, , sulla base degli importi riportati nelle TSCU.

Riguardo a tali importi è necessario fare riferimento a quanto indicato nella circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 0011162 del 10/02/2026 e di seguito fedelmente riportato:

<<...per quanto riguarda gli importi maggiorati delle TSCU destinati alla "viticoltura eroica" e ai vigneti situati su terreni con pendenza superiore al 15%, si ricorda che la Commissione europea ha avviato nel maggio 2025 un audit nel quale sono emerse possibili incongruenze nella definizione delle TSCUE. Considerato che il MASAF, nel verbale dell'incontro del 3 dicembre scorso, ha specificato che "solo a conclusione dell'audit si potrà dire cosa può essere compreso o meno", si ritiene opportuno che Regioni, nell'elaborazione dei bandi per la campagna 2026/27, adottino formulazioni che consentano loro di non concedere l'importo maggiorato per la viticoltura eroica e per i vigneti situati su terreni con pendenza superiore al 15% rispetto all'importo previsto sui terreni con pendenza inferiore al 15%, laddove l'audit si dovesse concludere con tale prescrizione da parte degli Uffici della Commissione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i bandi potrebbero consentire ai viticoltori di richiedere gli importi maggiorati di spesa per le TSCU in questione, condizionandone la concessione dei suddetti importi maggiorati rispetto allo stesso intervento in terreni con pendenza inferiore al 15%, all'esito favorevole dell'audit per lo Stato membro Italia>>

Pertanto, nel caso in cui il citato audit si dovesse concludere con esito negativo, con la prescrizione, da parte degli Uffici della Commissione Europea, di non applicare gli importi maggiorati delle TSCU destinati alla "viticoltura eroica" ed ai vigneti situati su terreni con pendenza superiore al 15%, oppure gli esiti non arrivassero in tempo utile, ai vigneti eroici ricadenti nel presente bando verrà riconosciuto esclusivamente l'importo destinato ai vigneti pianeggianti senza alcuna maggiorazione.

La quantificazione del contributo, a seguito della conclusione dei lavori, fa riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126;

Inoltre, sono anche ammissibili al contributo i costi riferiti all'estirpazione del vigneto, il cui importo unitario è riportato nelle TSCU.

Il contributo per l'estirpo di cui al punto 2.2.9 della "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "W001– ristrutturazione e riconversione dei vigneti" del PSP 2023-2027" non è riconosciuto per i vigneti, da estirpare, con forma di allevamento ad "alberello" ossia che non presentano una struttura di sostegno.

Nel caso di vigneti ad “alberello”, che presentano per qualche ragione una struttura di sostegno, la ditta potrà richiedere il riconoscimento del contributo all’estirpo allegando alla domanda di sostegno, foto geotaggate del vigneto stesso ove si evidenzia la presenza di materiale di sostegno.

Il settore Ispettorato agrario regionale, competente per territorio, comparerà la corrispondenza dell’attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla tabella standard dei costi unitari

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DOP/IGP, il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

13. CRITERI DI PRIORITA’

Qualora le richieste superassero la disponibilità finanziaria, i fondi disponibili saranno ripartiti con i seguenti criteri di priorità individuati tra quelli proposti nell’allegato V del DM n. 0635206/2024:

1) Soggetti che chiedono di fare parte della riserva del 20% per interventi riferiti a vigneti storici ed eroici iscritti nell’elenco regionale:

In caso di eccesso di richiesta verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi:

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un’età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un’azienda (stesso CUAA) che presenti per la prima volta la domanda RRV.	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del proprio rappresentante legale.

2) Soggetti che chiedono di fare parte della riserva del 15% per interventi riferiti al reimpianto di vigneti per ragioni fitosanitarie:

In caso di eccesso di richiesta verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi:

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che presenti per la prima volta la domanda RRV.	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

3) Altri Soggetti che presentano un programma di “Ristrutturazione e riconversione vigneti”

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che presenti per la prima volta la domanda RRV.	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

Le domande pervenute per le casistiche n. 1 e 2 che a seguito della posizione in graduatoria fossero eventualmente escluse dalla riserva, vengono inserite nella casistica n. 3 in un

ordine di punteggio determinato dai criteri di selezione della casistica n. 3 stessa; inoltre, nel caso in cui non venissero impiegate risorse destinate alle casistiche n.1 e 2 esse andranno a incrementare i fondi della casistica n.3.

14. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, i produttori accedono al reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario regionale.

A tali domande è riservata una quota pari al **15% del plafond** assegnato alla Regione Liguria.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 635206/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso agli uffici territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (Settore Ispettorato Agrario Regionale) e per conoscenza al MASAF contestualmente alla sua adozione.

La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari è conservata presso il Settore Fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Qualora non utilizzati, i fondi della presente riserva sono destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni/PA del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'articolo 2, comma 2, lettera g), del D.M. n. 635206/2024.

15. VIGNETI EROICI O STORICI

Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate come vigneti eroici e storici ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2023, è riservata una **quota pari al 20%** del plafond assegnato alla Regione Liguria (art. 9 del D.M. n. 635206/2024).

I fondi appartenenti a tale riserva, eventualmente non utilizzati, saranno destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non coperte da riserva.

Per accedere al finanziamento entro la quota di riserva per i vigneti eroici o storici è necessario che al momento della presentazione della domanda di sostegno i suddetti vigneti:

- abbiano ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione del vigneto nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2023;
- se non ancora riconosciuti, sia stata già presentata ufficialmente e protocollata la domanda per l'iscrizione degli stessi in elenco.

L'ottenimento del riconoscimento come vigneto storico o eroico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto.

Il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda di aiuto, che potrà comprendere sia le azioni previste per i vigneti eroici o storici, sia anche altre azioni da effettuarsi su vigneti condotti e non riconosciuti come vigneti eroici o storici.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici o eroici, si impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico o storico.

Le tipologie di intervento previste devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) comprese, del decreto interministeriale n. 6899/2020.

Condizioni di ammissibilità:

a) per i vigneti eroici:

- sono ammesse le diverse azioni previste dal presente bando, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, purché si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;

b) per i vigneti storici:

- la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni usati nella zona e iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino in Regione Liguria oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona;
- la modifica della forma di allevamento è ammessa a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente utilizzate nella zona;
- il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

Le superficie beneficiarie dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico. In fase di accertamento finale dei lavori eseguiti verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, il cui esito dovrà essere positivo pena la decadenza del contributo concesso.

16. AZIONI AMMISSIBILI E MODALITA' TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Azioni ammissibili

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

a) Riconversione varietale:

a1. Reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.

b) Ristrutturazione:

b1. Reimpianto con diversa collocazione del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b2. Reimpianto del vigneto sulla stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d'impianto.

Modalità tecniche per l'effettuazione degli interventi

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile (articolo 5 comma 5 del D.M. n. 635206/2024).

Il **materiale vivaistico** da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" e in regola con la normativa fitosanitaria.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Liguria di cui alla D.G.R. 685/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria).

I materiali di sostegno devono essere nuovi all'atto dell'impiego.

17. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La compilazione e la presentazione di tutte le tipologie di domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) per il tramite di un libero professionista, previo conferimento di una delega da parte della ditta, delega che viene registrata dalla Regione all'interno del Portale SIAN;
- c) mediante registrazione nel SIAN come utente qualificato, con le modalità previste al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/abilitazione-servizi-sian/utente-qualificato.html>.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Gestione delle credenziali SIAN e deleghe

L'attivazione delle credenziali per i liberi professionisti segue la procedura "Abilitazione ai servizi del Sian" di cui al link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/abilitazione-servizi-sian/libero-professionista.html>.

La delega di cui al precedente punto b) deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/contributi-per-la-viticoltura/ristrutturazione-riconversione-vigneti-2026-2027.html>.

Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale

I soggetti che non si avvalgono dell'assistenza del CAA o del libero professionista possono presentare la domanda direttamente attraverso il portale SIAN. L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni: 1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 2. SPID.

17.1 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE E ALLO SCHEDARIO VITICOLO

I produttori interessati all'aiuto per la "Ristrutturazione e riconversione vigneti" devono, prima di presentare domanda di aiuto, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso il CAA di competenza in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

La domanda di sostegno è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC è necessario che i richiedenti dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che le stesse possano oggetto di richiesta contributo con la domanda di sostegno.

Inoltre, sulla base della normativa nazionale tutte le superfici a vigneto devono essere opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito dello schedario viticolo nazionale.

17.2 TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante

17.3 DOMANDE DI SOSTEGNO

Sul portale SIAN, avviene la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, completata la quale è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda, previa sottoscrizione da parte del richiedente. Quindi la domanda può essere rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno è il **14 aprile 2026** salvo proroghe disposte dal MASAF.

Solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA, mentre la sola stampa della domanda non produce alcun effetto ai fini della presentazione.

Le domande di sostegno devono essere distinte a secondo delle attività da eseguire:

- 1) Attività afferenti a Riconversione e Ristrutturazione (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "A" e "B")
- 2) Attività afferenti interventi fitosanitari (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "D")
- 3) Attività afferenti interventi su vigneti eroici\storici (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "E" e "S")

È possibile presentare in domanda **una sola attività** tra quelle ai precedenti punti 1), 2) e 3).

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente (utente qualificato) (tramite CNS o SPID) o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti.

Le suddette domande di sostegno, corredate da tutti i documenti previsti, vanno altresì trasmesse al Settore Ispettorato Agrario regionale **entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di rilascio della domanda sul portale SIAN.**

Le domande pervenute oltre i termini indicati non sono ricevibili.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Modifica di una domanda di sostegno già rilasciata

Nel caso in cui sia necessario modificare una domanda di sostegno già rilasciata, è possibile presentare una "Domanda di modifica". In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

17.4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Tutta la documentazione di seguito indicata dovrà essere sia caricata, mediante upload, all'interno del SIAN (tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb per ciascun file), sia trasmessa tramite PEC al Settore Ispettorato agrario regionale.

Le domande ed i documenti ad esse allegati, quando trasmesse al Settore Ispettorato agrario regionale, vanno accompagnate da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione, nel caso in cui il richiedente non provveda direttamente);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Devono essere inoltre allegati:

Documenti obbligatori

I modelli da compilare sono disponibili sul sito web della Regione Liguria www.agriligurianet.it nella sezione "*Sostegno economico>contributi per la viticoltura*". La definizione di seguito riportata di "allegato" con la relativa numerazione si riferisce, per maggiore chiarezza, esclusivamente alla denominazione già stabilita dalle linee guida di AGEA OP, in quanto tali moduli non sono allegati al presente atto.

I documenti da presentare obbligatoriamente sono così dettagliati:

- a) Copia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

- b) Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio **Modello per Società** o in alternativa **Modello per Ditta individuale**. **(allegato 1a/1b)**;
- c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione **familiari conviventi** (se necessaria) **(allegato 2)**;
- d) Autocertificazione della comunicazione **antimafia** **(allegato 3)**;
- e) Dichiarazione di **assenso del/i proprietario/comproprietari** delle superfici oggetto di domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi. **(allegato 5)**;
- f) Autodichiarazione “domicilio digitale/PEC” **(allegato 6)**;
- g) Autocertificazione “impegni” **(allegato 10)**;
- h) **“Piano triennale di prevenzione della corruzione”**;
- i) **Computo metrico estimativo** elaborato sulla base delle voci indicate nella tabella costi standard;
- j) **Mappa** con indicazione delle aree oggetto dell'intervento: Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della domanda (impianto da estirpo – nuovo impianto);
- k) **Relazione tecnica** che descriva l'intervento in progetto, la motivazione dell'intervento, le tempistiche (cronoprogramma), le superfici, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto, e le autorizzazioni che si intendono utilizzare nelle operazioni di reimpianto e l'eventuale giustificazione e quantificazione della perdita di reddito se richiesta nonché l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità riportati al paragrafo 13;
- l) **Atto ufficiale del Consiglio di amministrazione** che autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda (solo nel caso di società).

Ulteriori specifiche documentali (solo se pertinenti):

- a) indicazione se le domande sono afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico, o afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, ciò al fine di poter usufruire delle riserve del plafond regionale;
- b) copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore fitosanitario regionale (nel caso di reimpianto a scopi fitosanitari);

17.5 DOMANDE DI PAGAMENTO

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo è il **15 giugno 2027**.

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento sono le medesime indicate per le domande di sostegno.

Anche le domande di pagamento, corredate da tutti i documenti previsti dalle presenti DRA, vanno altresì trasmesse al Settore Ispettorato agrario regionale della provincia di competenza **entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di rilascio della domanda sul portale SIAN**.

Modifica delle domande rilasciate

Nessuna correzione potrà essere fatta successivamente al rilascio della domanda di pagamento.

Presentazione tardiva

Esclusivamente per le domande di pagamento sarà possibile eseguire il rilascio sul portale SIAN entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa.

In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la già menzionata scadenza.

Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate con conseguente esclusione dal finanziamento.

Il Settore Ispettorato agrario regionale comunica, a mezzo PEC, entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca della concessione immettendo a sistema i relativi dati.

17.6 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Tutta la documentazione di seguito indicata dovrà essere sia caricata, mediante upload, all'interno del SIAN (tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb per ciascun file), sia trasmessa tramite PEC al Settore Ispettorato agrario regionale.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata:

- a) una **Relazione tecnica** relativa alle attività svolte, distinte tra attività di ristrutturazione e riconversione che descriva l'intervento eseguito, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto;
- b) **Fatture elettroniche del materiale vivaistico** (anche eventualmente corredate da DDT) da cui sia possibile ricavare la data di trasporto delle barbatelle. Esse devono contenere anche la certificazione fitosanitaria (passaporto delle piante) che attesti la sanità delle barbatelle utilizzate per l'intero impianto; In assenza del passaporto documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.
- c) **Fatture per l'acquisto di strutture di sostegno** (pali, fili, ecc.) al fine di verificare che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo.
- d) **Computo metrico a consuntivo** elaborato sulla base delle voci indicate nella tabella costi standard.
- e) **Mappa** con indicazione delle aree oggetto dell'intervento. Nel dettaglio il richiedente è tenuto a presentare le planimetrie dettagliate, 1:2000 (o ortofoto con reticolo

catastale), di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – ecc.). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;

- f) **Documentazione fotografica georeferenziata** comprovante l'ultimazione dei lavori effettuate ai vertici dei nuovi vigneti impiantati. Il nuovo vigneto impiantato deve "riportare", sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate. È necessario un numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- g) **Documentazione fotografica georeferenziata** scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione.
- h) **Planimetrie dettagliate** (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;

Altre indicazioni sui documenti spesa

La decorrenza delle spese e l'inizio delle attività possono avvenire dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard (TSCU) e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura *"Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2026/2027"* fino alla fase di finanziabilità.

Successivamente dovrà anche essere indicato il Codice unico di progetto (CUP) rilasciato. Inoltre, tali fatture dovranno avere data successiva al rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Si rimanda a quanto indicato nelle Istruzioni Operative AGEA.

17.7 DOMANDE DI VARIANTE

Varianti

È prevista la possibilità di presentare domanda di variante al progetto iniziale ammesso, successivamente alla finanziabilità.

Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre il **15 gennaio 2027** (domande finanziate).

Possono essere presentate domande di variante esclusivamente per la seguente casistica:

- variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita

di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al punto 18.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime già descritte, pertanto sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente.

Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dal Settore Ispettorato agrario regionale ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata al Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio come previsto per le domande di aiuto. Il suddetto ufficio dovrà procedere alla ricevibilità e le successive fasi istruttorie e deve trasmettere al beneficiario l'autorizzazione, o il diniego, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Iter istruttorio domande di variante del beneficiario per subentro

- 1) invio della domanda al Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio entro i termini previsti;
- 2) pre-autorizzazione da parte del Settore Ispettorato agrario regionale e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario;
- 3) trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario;
- 4) autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro e non oltre il 19 febbraio 2027 e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 20 gennaio 2027.

17.8 MODIFICHE MINORI

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette modifiche minori.

Devono considerarsi "modifiche minori" variazioni in merito a:

- 1) ubicazione del nuovo impianto (comune, foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato;
- 5) attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva. ma devono comunque essere comunicate alla Regione/OP al più tardi entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo. La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.

La comunicazione di modifiche minori potrà essere presentata solo dopo la chiusura positiva della finanziabilità delle domande. È possibile presentare un'unica comunicazione di Modifiche Minori che riguarda più variazioni. Eventualmente, il beneficiario potrà

richiedere al Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio, entro la presentazione della domanda di saldo, di procedere alla cancellazione della precedente comunicazione di modifica minore, al fine di procedere con una nuova comunicazione di modifica minore.

La cancellazione della modifica minore comporta la cancellazione di tutte le modifiche minori precedentemente comunicate che, se invece debbono essere conservate, debbono essere reinserite con la nuova comunicazione.

Le modifiche minori devono essere riferite alla stessa tipologia della domanda di sostegno, (ovvero devono contenere solamente attività afferenti interventi fitosanitari (lettera D del catalogo), oppure devono contenere solamente attività afferenti interventi su vigneti eroici/storici (lettere S e E del catalogo), oppure devono contenere solamente attività di tipo A e B per interventi ordinari).

Le modifiche minori:

- 1) non possono cambiare ciò che è stato inserito in allegato 1 alla domanda di sostegno (ovvero i riferimenti dei vigneti esistenti e coinvolti nel progetto);
- 2) Per le domande ordinarie con attività di tipo A e B, la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo A1, B1) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto anticipato (somma delle superfici delle attività di tipo A3, B3) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì, la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo A2, B2) NON DEVE ESSERE ALTERATA.
- 3) Per le domande con attività afferenti vigneti eroici (tipo E), la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo EA1, EB1) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto anticipato (somma delle superfici delle attività di tipo EA3, EB3) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì, superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo EA2, EB2) NON DEVE ESSERE ALTERATA.
- 4) Per le domande con attività afferenti vigneti storici (tipo S), la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo SA1, SB1) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto anticipato (somma delle superfici delle attività di tipo SA3, SB3) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì, la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo SA2, SB2) NON DEVE ESSERE ALTERATA.

Pertanto, sono permessi cambi di attività e cambi alle superfici delle attività, purché la superficie finanziata totale della domanda rimanga inalterata e siano rispettati i vincoli di cui sopra. Inoltre:

- Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% potrebbero determinare, a seguito del ricalcolo degli importi, una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

- Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.
- Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso. Pertanto, nel ricalcolo degli importi con le attività variare, sarà previsto un coefficiente correttivo di riduzione degli stessi, al fine di salvaguardare l'importo totale del sostegno approvato per la domanda di sostegno.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità da parte della Regione.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, il Settore Ispettorato agrario regionale, valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dalle DRA.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, il contributo riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, al Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso al settore Ispettorato agrario regionale entro il termine di **5 giorni da calendario**.

18. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILITA'

18.1 CONTROLLO DI RICEVIBILITA'

Il Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio accerta la presentazione delle domande e dei relativi allegati entro i termini, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, viene conservata agli atti a cura del Settore Ispettorato agrario regionale.

Esso provvede al completamento della ricevibilità delle domande **entro 15 giorni dal termine massimo finale di trasmissione della documentazione**, e a comunicare al beneficiario l'avvenuto avvio del procedimento.

18.2 CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'

Il Settore Ispettorato Agrario regionale effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande valutate ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dal presente bando e dalle Istruzioni Operative di AGEA O.P.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato la domanda i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dal presente bando), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Controllo di revisione in fase di ammissibilità della domanda di sostegno

Il Settore Ispettorato agrario regionale seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad **almeno il 5%** delle domande di sostegno con istruttoria di ammissibilità positiva, per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità e di liquidabilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

18.3 CONTROLLO IN LOCO (EX-ANTE)

L'O.P. AGEA esegue, ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2022/126, la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate in Regione Liguria. Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2026/2027 possono essere effettuate solo a far data dal **1° settembre 2026**, salvo eventuale posticipo, oppure in caso di convocazioni in contraddittorio con l'Azienda dovute ad eventuali revisioni del controllo eseguito. Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il **1° settembre 2026**.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

Tutti dettagli riferiti al controllo ex ante, qui non riportati, sono disponibili nelle istruzioni operative n.08/2026 AGEA O.P. Prot. n. 0012326 del 12/02/2026 al paragrafo 12.2.

18.4 GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

Il Settore Ispettorato agrario regionale provvede al completamento della fase di ammissibilità, alla definizione della graduatoria delle domande di sostegno che trasmette al Settore Politiche agricole e della Pesca.

Nel caso in cui gli importi di contributo delle domande ammesse eccedano nel complesso la disponibilità finanziaria attribuita alla Regione Liguria, il Settore Politiche agricole e della Pesca provvede a:

- eventualmente rifinanziare l'intervento mediante l'impiego degli importi non richiesti, o assegnati in aggiunta dal MASAF, per gli altri interventi;
- approvare la graduatoria regionale sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Il Settore Politiche agricole e della Pesca, con proprio provvedimento, approva gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse **entro il 30 dicembre 2026**.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list.

Il Settore Ispettorato agrario regionale comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 15 gg, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda).

Nella comunicazione di finanziabilità verranno riportate:

- le attività e le relative superfici ammesse;
- le autorizzazioni al reimpianto, e al reimpianto anticipato, già definite da utilizzare in domanda, con relativa scadenza;
- la superficie delle autorizzazioni al reimpianto, e al reimpianto anticipato, da perfezionare;
- la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

Qualora venga finanziata una superficie inferiore a quella richiesta in domanda di sostegno dovrà essere allegata la mappa, contestualmente alla domanda di saldo, dei vigneti realizzati, conforme alla superficie finanziata.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del MASAF i termini di cui al presente paragrafo possono essere posticipati purché sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione (21 settembre 2027) per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.

19. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Vengono effettuati i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo presentate in Regione Liguria.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo riportati gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo, anche se parzialmente, saranno difformi, nella superficie, nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) o nell'utilizzo di materiale di sostegno, da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

Controllo di revisione sulle domande di saldo

Il Settore Ispettorato agrario regionale seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad **almeno il 5%** delle domande di saldo, per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di liquidabilità, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato. La verifica dovrà essere ultimata, con compilazione di Check list, prima del pagamento del saldo. In caso di accertamento di inadempienze verrà decurtata la superficie coinvolta con riduzione del relativo contributo.

20. MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato, con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una ampiezza di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 23;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata, salvo segnalazione da parte del Settore Ispettorato agrario regionale di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Per ulteriori disposizioni è necessario fare riferimento al punto 21.3 delle Istruzioni operative AGEA O.P. n. 08/2026 prot. n. 0012326 del 12/02/2026.

21. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian come utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA e Libero Professionista).

Nella fase successivamente alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC, al Settore Ispettorato agrario regionale che procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN.

La revoca dell'aiuto viene notificata al beneficiario dal Settore Ispettorato agrario regionale.

I beneficiari se presentano istanza di rinuncia al Settore Ispettorato agrario regionale competente per territorio oltre i 30 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di pagamento, incorrono nelle penalità di cui al punto 23.

22. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Il Settore Ispettorato agrario regionale può provvedere alla revoca 'motu proprio' di un atto di concessione (domanda di aiuto) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

23. DEFINIZIONE IMPORTO DEL SOSTEGNO RECUPERI E PENALITÀ

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188. (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

I beneficiari che:

- a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i cinque giorni dalla scadenza;
- b. non presentano la domanda di pagamento a saldo;
- c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo **vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno.**

24.COMUNICAZIONE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali sono quelle previste all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, richieste formalmente dai beneficiari e riconosciute dagli uffici del Settore Ispettorato agrario regionale competenti per territorio.

Il beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale SIAN con le modalità previste dal punto 17 delle Istruzioni operative n.08/2026 AGEA O.P. Prot. n. 0012326 del 12/02/2026.

Il Settore Ispettorato agrario regionale potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre **20 giorni** dalla data ricevimento dell'istanza.

25.ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

Il Settore Politiche agricole e della Pesca, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento **entro e non oltre il 21 settembre 2027**. I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

26.TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2026/2027 si conclude **entro il 15 ottobre 2027**.

Tutte le domande non liquidate da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

27.NORME SULLA CONDIZIONALITA'

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

28.CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con la legge **29 dicembre 2021, n. 233** è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un **importo superiore a 25.000 euro**.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le recuperi successive Istruzioni operative dell'O.P. AGEA n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (All.5) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul fascicolo aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i **contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

29.MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE REGIONALE

In ottemperanza a quanto stabilito nel piano di prevenzione della corruzione 2023/2024, approvato con delibera n°45/2018, in applicazione della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è obbligatorio per la Regione Liguria acquisire la dichiarazione dei Soggetti terzi, resa mediante apposito modulo, circa l'esistenza di legami di parentela o affinità verso i dipendenti dell'amministrazione.

30.OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL VIGNETO

In analogia a quanto previsto dallo Sviluppo Rurale, l'obbligo di mantenimento del vigneto ristrutturato è di 10 anni dalla data di pagamento finale salvo autorizzazioni regionali su richiesta del beneficiario.

31.CONTROLLI EX-POST – MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126 e del DM n. 410748 del 4 agosto 2023 e delle Istruzioni Operative n. 83 del 22 luglio 2025, dalla campagna 2024/2025, l'O.P. effettua annualmente il controllo, su tutte le domande, post pagamento finale. Detto controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà\conduzione del beneficiario **per un periodo di almeno 5 anni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Eventuali subentri devono essere richiesti, preventivamente e debitamente motivati, alla Regione\PA territorialmente competente che dovrà valutare e comunicare l'accettazione\diniego.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli O.P. non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

L'O.P. Agea fornisce una funzione, sul portale SIAN, per la presentazione e verifica delle richieste di autorizzazione al subentro.

32.SEGNALAZIONI PROBLEMATICHE

Con riferimento alle segnalazioni relative alle problematiche nell'ambito della gestione informatizzata di tutto l'iter amministrativo delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è necessario attenersi a quanto stabilito da AGEA O.P. al punto 8.3 delle Linee Guida n. 08/2026 e in particolare:

1. Le segnalazioni inoltrate al servizio help-desk non possono essere riferite a quesiti normativi e relative interpretazioni: tale canale è infatti riservato alla segnalazione di problematiche strettamente connesse al funzionamento degli applicativi.
2. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail **helpdesk@l3-sian.it**, inserendo in copia conoscenza l'indirizzo Agea **ristrutturazionevigneti@agea.gov.it**.
3. L'invio delle segnalazioni deve essere eseguito da caselle e-mail istituzionali, chiaramente riconducibili nel caso dei CAA. mentre nel caso in cui la segnalazione fosse inoltrata da Utente di tipo Qualificato o da Utente libero professionista, sarà necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità tale da permettere al servizio di assistenza di verificare la titolarità della richiesta informazioni o dati ritenuti in qualche modo sensibili.
4. L'oggetto della comunicazione deve contenere i riferimenti essenziali quali codice a barre domanda o polizza, CUAA e denominazione del soggetto interessato dall'atto amministrativo.
5. Nel corpo della segnalazione deve essere esplicitato chiaramente il problema rilevato o la richiesta di chiarimento.
6. Nel caso in cui la carenza o l'errore dati fosse rilevata all'interno dell'applicativo di ristrutturazione vigneti ma fosse riconducibile ad altro contesto logico applicativo (ad esempio non esclusivo conduzione terreni, Fascicolo aziendale), sarà necessario, in oggetto o nel testo, precisare questo aspetto così che il servizio assistenza possa correttamente ridirigere e velocizzare la segnalazione.
7. Allegare tutto ciò possa essere utile per agevolare l'individuazione del problema, es. screenshot di eventuali segnalazioni di errore.

33.ACCESO AGLI ATTI

È necessario fare riferimento al punto 30 delle Istruzioni operative AGEA O.P. n. 08/2026 prot. n. 0012326 del 12/02/2026.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121

Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti:

rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in applicazione della presente Deliberazione della Giunta regionale e ad ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2117/2021 e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato -nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 064453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà

facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. Del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)

Allegato I del decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare n. 0635206 del 02 dicembre 2024

Regione LIGURIA

1.1 Area di intervento:

- intero territorio regionale

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:

Sì [X]

- DOP – IGP previste: *Tutte quelle con Disciplinari autorizzati in Regione Liguria*
- DOP – IGP escluse: *Nessuna*

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

- imprenditori agricoli singoli [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [X]

1.4 Varietà:

- previste: *Tutte quelle autorizzate in Regione Liguria con la DGR n°685/2003 e successive modifiche, a condizione che i Disciplinari di Produzione relativi al territorio in cui si fa l'intervento le prevedano.*
- a cui è riconosciuta una preferenza: *nessuna*

1.5 Deroghe ai limiti: Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di **2.000** _____ ceppi/ettaro.

1.6 Superficie minima

- domanda singola: *0,5 ha.*
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi: *Non sono ammessi*
- deroghe specifiche per le superfici: **0,2 ha**
- motivazione: per le aziende che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - o S.A.U. vitata inferiore o uguale a 2 ha.*
 - o ristrutturazione/riconversione di vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale*
 - vigneti eroici non iscritti nell'elenco regionale ma con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica;*
 - o reimpianto per motivi fitosanitari*

1.7 Azioni previste da TSCU:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato []
- sovrainnesto []

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]

- reimpianto anticipato []
- sovrainnesto []
- c) ricollocazione:
 - estirpazione e reimpianto [X]
 - reimpianto con autorizzazione [X]
 - reimpianto anticipato []
 - sovrainnesto []
- d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
 - modifica del profilo del terreno (pendenza) []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []
 - fosse di scolo, canali di raccolta e/o collettori []
 - drenaggio sotterraneo []
 - conversione dei piani di raccordo dei terrazzi []
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra []
 - costruzione o ricostruzione di muri a retta, incluso le necessarie fondazioni []
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) solo in abbinamento ad un intervento di ristrutturazione o di riconversione []
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

1.8 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: Non previsto

1.9 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione:
Campagna di domanda

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione: % massima 50% in riferimento ai costi standard nazionali.

2.2 Pagamento della compensazione per perdite di reddito

- % di contributo comunitario alle perdite di reddito: 100 %

Metodo definito dal decreto direttoriale del 5 febbraio 2026 n. 55622

Importo della perdita di reddito: 6.609,00 euro/ettaro

Compensazione per le perdite di reddito: 6.609,00 euro/ettaro

2.3 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato []
- a collaudo [X]

Allegato II del decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Prot. n. 0635206 del 02 dicembre 2024.

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

Azioni collegate alla riconversione varietale (A) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo¹ (B)²:

• **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**

- estirpazione dell'impianto viticolo (TSCU) [X]

• **azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:**

- analisi del suolo []
- lavorazioni preparatorie da TSCU [X]
- concimazione organica e minerale da TSCU [X]

• **azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:**

- squadratura e picchettamento [X]
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale ivi compresa la modifica del portainnesto) [X]
- innesto / reinnesto []
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno(ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

Azioni ammissibili sotto la misura “miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo” con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo verrà adattata alla specifica modifica.

• **azioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato da TSCU:**

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []

• **azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**

- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

Identificativo atto:

2026-AM-1896

Area tematica:

Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta		-	06-03-2026 13:22
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi CAMPOMENOSI Funzionario Delegato		-	06-03-2026 12:56
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Enrico CANALE		-	06-03-2026 12:29

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria